



## **ORDINANZA N. 168**

**Classificazione:** A 02 - 20200000027

**Arezzo, il 31/12/2020**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - Divieto di utilizzo di fuochi di artificio dalle ore 19.00 del 31.12.2020 alle ore 07.00 del 01.01.2021 su tutto il territorio comunale.

### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- risulta diffusa la consuetudine, durante i periodi festivi, di accendere fuochi d'artificio e simili, oggetti pirotecnici (mortaretti, petardi, ecc.), specialmente durante la notte di San Silvestro;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali nonché all'ambiente, determinando effetti luminosi e rumorosi che creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati e animali, reazioni di disagio fisico e psichico;
- l'accensione di fuochi d'artificio e degli altri artifici pirotecnici può provocare gravi danni, specialmente se fatti esplodere in luoghi abitati e nelle adiacenze di essi;

**Visto** il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**Letto** l'art. 1, comma 10, lettere m) ed n), del suddetto D.P.C.M. in base al quale, su tutto il territorio nazionale, sono sospesi, tra gli altri, gli spettacoli aperti al pubblico in spazi all'aperto, sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto ed è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;



**Visto** altresì l'art. 1 del decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, in base al quale nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (ivi compresi dunque i giorni 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021) sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - cd. zona rossa, con conseguente divieto di spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché sospensione dei servizi di ristorazione - essendo nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 altresì consentito soltanto lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

**Visto** il D. L.vo 29/07/2015 n. 123 (*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*) ed in particolare il suo allegato n. 1 (*Requisiti essenziali di sicurezza*) dove si prevede una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro per l'utilizzo degli artifici pirotecnici più sicuri (cat. F1);

**Preso atto** di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo (Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi), che, testualmente, cita: *“E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata”*;

**Considerato** che, in assenza di festeggiamenti pubblici tradizionalmente organizzati dalle comunità locali e dalle Città, e nella vigenza delle restrizioni alla libera circolazione delle persone a seguito delle limitazioni introdotte dalla normativa emergenziale sopra richiamata, è probabile che nella notte di San Silvestro si assista ad un aumento dell'utilizzo di artifici da divertimento ad uso personale e familiare in luoghi privati, in particolare sfruttando finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili di pertinenza di abitazioni private;

**Ritenuto necessario**, pertanto, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, ribadire il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi nella notte di San Silvestro, su tutto il territorio comunale, in luoghi pubblici o privati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata.;

**Visti** gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;

**Visto** l'art. 54 comma 5 del D. L.vo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Vista** la legge n. 689 del 24/11/1981;



**Visto** l'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo;

**ORDINA**

per le ragioni indicate in premessa,

**Il divieto**

dalle ore **19:00** del **31/12/2020** alle ore **07:00** del giorno **01/01/2021** per chiunque di accendere, lanciare o sparare fuochi d'artificio di qualsiasi genere, sparare petardi, scoppiare bombette o mortaretti, lanciare razzi, su tutto il territorio comunale, in luoghi pubblici o privati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa speciale in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00 (cento)** per l'inosservanza del divieto di cui al precedente punto 3), così come indicato nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana.

**Dispone**

- che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva, che sia pubblicata nelle forme di legge e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo;

- di inviare la presente ordinanza al Servizio Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio comunale;

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.


*Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al sig. Prefetto di Arezzo, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.*

*La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.*

**Visto di regolarità tecnica dell'atto**

Il Comandante della Polizia Locale  
Aldo Poponcini

*Il Sindaco*  
*Ing. Alessandro Ghinelli*



*Si informa che contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo entro 30 giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data pubblicazione dell'atto.*

La presente ordinanza viene così assegnata:

1. Segreteria Generale;
- 2. Prefettura di Arezzo;**
3. Polizia Locale di Arezzo;
- 4. Forze di Polizia.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*